



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** TERRITORIO - URBANISTICA

**Area:** AREA LEGISLATIVA CONTENZIOSO E CONFER. DI SERVIZI

## DETERMINAZIONE

N. B3770 del 24/08/2010

Proposta n. 12885 del 30/07/2010

**Oggetto:**

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42



## IL DIRETTORE

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, (di seguito denominato “Codice”), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: “Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che dieci Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. B3393/2010;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono sei i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate,

## DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

PROV.	COMUNE	N.
LT	BASSIANO	1.
RI	MAGLIANO IN SABINA	2.
RI	TORRICELLA	3.
RM	MONTEFLAVIO	4.
VT	CAPRAROLA	5.
VT	MARTA	6.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, n. B0684/2010, B2190/2010 e B2799/2010, B3393/2010, non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

4. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

5. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r.

24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010 e B3393 del 15 luglio 2010.

<b>PROV.</b>	<b>COMUNE</b>	<b>N.</b>
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	BOVILLE ERNICA	5.
FR	BROCCOSTELLA	6.
FR	CASSINO	7.
FR	CASTELLIRI	8.
FR	CASTROCIELO	9.
FR	COLLEPARDO	10.
FR	COLLESANMAGNO	11.
FR	COLFELICE	12.
FR	FALVATERRA	13.
FR	FERENTINO	14.
FR	FIUGGI	15.
FR	FONTANA LIRI	16.
FR	FONTECHIARI	17.
FR	FROSINONE	18.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	19.
FR	MOROLO	20.
FR	PESCOSOLIDO	21.
FR	PIGLIO	22.

FR	POSTA FIBRENO	23.
FR	ROCCASECCA	24.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	25.
FR	SERRONE	26.
FR	SORA	27.
FR	TORRICE	28.
FR	VEROLI	29.
LT	APRILIA	30.
LT	CAMPO DI MELE	31.
LT	CISTERNA DI LATINA	32.
LT	CORI	33.
LT	FONDI	34.
LT	FORMIA	35.
LT	GAETA	36.
LT	ITRI	37.
LT	LATINA	38.
LT	MAENZA	39.
LT	MINTURNO	40.
LT	MONTE SAN BIAGIO	41.
LT	NORMA	42.
LT	PONTINIA	43.
LT	PONZA	44.
LT	PRIVERNO	45.
LT	ROCCA GORGA	46.
LT	SABAUDIA	47.
LT	SAN FELICE CIRCEO	48.
LT	SERMONETA	49.
LT	SEZZE	50.
LT	SONNINO	51.
LT	SPERLONGA	52.
LT	TERRACINA	53.
RI	AMATRICE	54.
RI	ACCUMOLI	55.
RI	ANTRODOCO	56.
RI	BELMONTE IN SABINA	57.
RI	CANTALICE	58.
RI	CASTEL DI TORA	59.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	60.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	61.
RI	CITTADUCALE	62.
RI	CITTAREALE	63.

RI	COLLE DI TORA	64.
RI	COLLI SUL VELINO	65.
RI	CONTIGLIANO	66.
RI	COTTANELLO	67.
RI	FARA IN SABINA	68.
RI	FIAMIGNANO	69.
RI	FORANO	70.
RI	FRASSO SABINO	71.
RI	GRECCIO	72.
RI	LEONESSA	73.
RI	MARCESELLI	74.
RI	MICIGLIANO	75.
RI	MONTE S.GIOV.IN SABINA	76.
RI	MONTELEONE SABINO	77.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	78.
RI	MORRO REATINO	79.
RI	PAGANICO SABINO	80.
RI	PESCOROCCHIANO	81.
RI	PETRELLA SALTO	82.
RI	POGGIO BUSTONE	83.
RI	POGGIO MOIANO	84.
RI	POGGIO NATIVO	85.
RI	POGGIO SAN LORENZO	86.
RI	RIETI	87.
RI	RIVODUTRI	88.
RI	ROCCA SINIBALDA	89.
RI	STIMIGLIANO	90.
RI	TARANO	91.
RI	VACONE	92.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	93.
RM	ALBANO LAZIALE	94.
RM	ANZIO	95.
RM	ARDEA	96.
RM	ARICCIA	97.
RM	ARTENA	98.
RM	BRACCIANO	99.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	100.
RM	CARPINETO ROMANO	101.
RM	CASTEL MADAMA	102.
RM	CERVETERI	103.
RM	CIAMPINO	104.

RM	CIVITAVECCHIA	105.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	106.
RM	COLLEFERRO	107.
RM	COLONNA	108.
RM	FIANO ROMANO	109.
RM	FILACCIANO	110.
RM	FIUMICINO	111.
RM	FORMELLO	112.
RM	FRASCATI	113.
RM	GENZANO DI ROMA	114.
RM	GROTTAFERRATA	115.
RM	GUIDONIA	116.
RM	LADISPOLI	117.
RM	LANUVIO	118.
RM	LARIANO	119.
RM	LICENZA	120.
RM	MAGLIANO ROMANO	121.
RM	MANDELA	122.
RM	MARCELLINA	123.
RM	MARINO	124.
RM	MAZZANO ROMANO	125.
RM	MONTECOMPATRI	126.
RM	MONTEROTONDO	127.
RM	MORICONE	128.
RM	NAZZANO	129.
RM	NEMI	130.
RM	NETTUNO	131.
RM	PALESTRINA	132.
RM	POLI	133.
RM	POMEZIA	134.
RM	PONZANO ROMANO	135.
RM	RIGNANO FLAMINIO	136.
RM	RIOFREDDO	137.
RM	ROCCA DI CAVE	138.
RM	ROCCA DI PAPA	139.
RM	ROMA	140.
RM	SACROFANO	141.
RM	SAN CESAREO	142.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	143.
RM	SANT'ORESTE	144.
RM	SEGNI	145.

RM	TIVOLI	146.
RM	TOLFA	147.
RM	TORRITA TIBERINA	148.
RM	TREVIGNANO ROMANO	149.
RM	VELLETRI	150.
RM	ZAGAROLO	151.
VT	ACQUAPENDENTE	152.
VT	ARLENA DI CASTRO	153.
VT	BASSANO ROMANO	154.
VT	BASSANO IN TEVERINA	155.
VT	BOLSENA	156.
VT	CALCATA	157.
VT	CANEPINA	158.
VT	CANINO	159.
VT	CAPODIMONTE	160.
VT	CAPRANICA	161.
VT	CARBOGNANO	162.
VT	CASTEL SANT'ELIA	163.
VT	CELLENO	164.
VT	CIVITA CASTELLANA	165.
VT	FALERIA	166.
VT	GALLESE	167.
VT	GRADOLI	168.
VT	GROTTE DI CASTRO	169.
VT	ISCHIA DI CASTRO	170.
VT	LUBRIANO	171.
VT	MONTALTO DI CASTRO	172.
VT	MONTEFIASCONE	173.
VT	ORIOLO ROMANO	174.
VT	ORTE	175.
VT	PROCENO	176.
VT	RONCIGLIONE	177.
VT	SAN LORENZO NUOVO	178.
VT	SORIANO NEL CIMINO	179.
VT	SUTRI	180.
VT	TARQUINIA	181.
VT	TUSCANIA	182.
VT	VALENTANO	183.
VT	VALLERANO	184.
VT	VASANELLO	185.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	186.

VT	VIGNANELLO	187.
VT	VITERBO	188.